

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 22 ottobre 2002)

OGGETTO: Prestazioni sottoposte a condizioni reddituali.

VISTA la legge 30.12.91 n. 412, art. 13, che stabilisce che l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che condizionano la misura ed il diritto alle prestazioni pensionistiche;

VISTO l'o.d.g. CIV del 14.5.2002, con il quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha avuto già modo di evidenziare l'urgenza di modifiche normative nella materia in questione;

CONSIDERATO che le attuali disposizioni normative prevedono circa 30 diverse tipologie di redditi che condizionano l'erogazione delle diverse prestazioni creando perciò notevoli disfunzioni organizzative e gestionali;

TENUTO CONTO che l'erogazione delle prestazioni legate al reddito è subordinata al verificarsi di condizioni reddituali che si realizzano nel corso dell'anno di pagamento e la cui conoscenza si ottiene nell'anno successivo in occasione delle dichiarazioni fiscali;

RILEVATO che tali disposizioni normative determinano la formazione di indebiti pensionistici, obbligando l'Istituto ad una complessa e costosa azione di recupero degli indebiti medesimi, con una conseguente ancor più onerosa sanatoria;

RILEVATO altresì che tale complesso di disposizioni legislative produce costi gestionali notevoli per l'Ente e disfunzioni e ritardi nel servizio da rendere agli utenti;

CONSIDERATO il notevole contenzioso derivante dalla valutazione degli arretrati da sentenze n. 495/93 e n. 240/94 quale reddito condizionante l'erogazione dell'integrazione al minimo,

SOLLECITA

gli Organi istituzionali ad assumere iniziative urgenti al fine di modificare le normative vigenti tese a:

- razionalizzare i parametri di riferimento del reddito introducendo criteri di unificazione e/o semplificazione delle tipologie di reddito da prendere in considerazione;
- considerare ai fini del diritto alle prestazioni il reddito certo dell'anno precedente, invece del reddito presunto dell'anno in corso;
- eliminare la valutazione degli arretrati da sentenze n. 495/93 e n. 240/94 quale reddito ai fini dell'erogazione del trattamento minimo, come da ipotesi allegata.

Visto:
IL SEGRETARIO
(D. Ciarolla)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)

ALLEGATO ALL'O.d.G. CIV DEL 22.10.2002

“1 – Le somme erogate a titolo di arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 240 dell'8-10 giugno 1994 e n. 495 del 29-31 dicembre 1993, i relativi interessi e la somma pari al cinque per cento dell'importo maturato al 31 dicembre 1995, spettanti con le modalità di cui ai commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni e integrazioni, non vengono valutati tra i redditi di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni.

2 – La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle somme ivi indicate, erogate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge”